







Schema di contratto per l'affidamento del servizio "Gestione di alcune attività del	
sistema regionale di web learning – TRIO riguardanti gli aspetti tecnico-	
sistemistici"	
L'anno il giorno del mese di in Firenze, Piazza	
dell'Unità Italiana, 1 in una sala della Regione Toscana,	
fra	
- REGIONE TOSCANA, codice fiscale e partita IVA n con sede legale	
a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentata da	
, nato a il, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale	
interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore "Sistema Regionale	
della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini", competente per	
materia, nominato con decreto n del del Direttore della Direzione	
Istruzione e Formazione autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad	
impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui	
schema è stato approvato con proprio decreto n del, esecutivo a	
norma di legge;	
- (società contraente) , (in seguito per brevità indicata come "Società") con sede	
legale in, Via, n, codice fiscale e partita IVA n.	
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di,	
rappresentata dal Sig, nato a il, domiciliato per il	
presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante	
come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio.	
(In caso di procura speciale)	

rappresentata da, nato a il, in qualità di Procuratore	
speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura	
speciale conferita con atto a rogito del notaio di, n di	
Repertorio del (oppure) conferita con scrittura privata autenticata che in	
copia conforme all'originale analogico con firma digitale del notaiosi	
allega al presente contratto sotto la lettera "_"	
PREMESSO	
- che con decreto n del del Dirigente Responsabile del Settore	
si è provveduto ad approvare, relativamente alla	
procedura in oggetto, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema	
del presente contratto e ad affidare il servizio di "Gestione di alcune attività del	
sistema regionale di web learning - TRIO riguardanti gli aspetti tecnico-	
sistemistici" alla Società;	
- che la Società ha costituito garanzia per gli obblighi assunti con il presente	
contratto;	
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di	
scrittura privata in modalità elettronica.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in	
corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente	
narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in	
proposito convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1 – OGGETTO	
La Regione Toscana, nella persona del Dirigente, affida alla Società	
, che, nella persona del Sig accetta e si obbliga a realizzare la	

prestazione relativa alla "Gestione di alcune attività del sistema regionale di	
web learning – TRIO riguardanti gli aspetti tecnico-sistemistici".	
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto	
previsto:	
- nel presente contratto;	
- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato, per brevità,	
come "Capitolato") che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti si	
allega al presente contratto quale Allegato "A".	
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	
Il presente contratto ha una durata di 150 giorni di calendario; gli effetti e la durata	
decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale.	
La Regione Toscana può recedere anticipatamente dal contratto secondo quanto	
previsto dal successivo art.17.	
ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 55.000,00 (Euro	
cinquantacinquemila/00) oltre IVA nei termini di legge.	
L'importo unitario del presente contratto è quello indicato dall'Appaltatore in sede di	
presentazione di offerta, così come risulta dal Dettaglio Economico, che, in copia	
digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto quale	
Allegato "B". Non essendo possibile ad oggi conoscere la quantità effettiva delle	
giornate uomo di cui l'Amministrazione necessita, la Regione Toscana	
corrisponderà alla Società l'importo unitario per giornate uomo indicato nel	
Dettaglio Economico moltiplicato le giornate effettivamente eseguite nel corso della	
vigenza contrattuale.	
Regione Toscana pertanto non garantisce il raggiungimento del suddetto	
3	

corrispettivo contrattuale massimo nell'arco di vigenza contrattuale.	
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni	
richieste nel Capitolato.	
ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO	
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la	
disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.	
L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o	
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo	
massimo contrattuale, richiederà alla Società l'esecuzione delle stesse alle condizioni	
previste nel presente contratto.	
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO	
Qualora la modalità di comunicazione scelta dal contraente sia il sistema web	
ap@ci	
Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli	
ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite il sistema	
web ap@ci. L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite il	
sistema web ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla	
gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio	
rappresentante delegato al sistema web ap@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non	
disponga di CNS, tramite username e password (https://web.e.toscana.it/apaci).	
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per	
l'intera durata contrattuale.	
Oppure	
Qualora la modalità di comunicazione scelta dal contraente sia la PEC	
Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli	
4	
1	

ardinativi ingranta la contigna del controtto deverà essera tragmassa tramita cossilla di	
ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di	
posta elettronica certificata (pec). L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e	
trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla	
gestione del contratto.	
La pec della Regione Toscana è "regionetoscana@postacert.toscana.it".	
La pec dell'Appaltatore è: "".	
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera du-	
rata contrattuale.	
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le	
seguenti modalità:	
- dopo 60 giorni dall'avvio delle attività contrattuali;	
- entro 15 giorni dal termine delle attività contrattuali o dal recesso, se attivato,	
dopo che il Responsabile del procedimento abbia accertato che la relativa	
prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle	
prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e,	
rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di	
cui al successivo art. 9.	
Le fatture dovranno riportare il numero di giornate svolte moltiplicato per il prezzo	
giornaliero offerto indicato nel Dettaglio Economico. Alla fattura dovrà essere	
allegato il calendario delle giornate svolte per ciascun servizio.	
Le fatture elettroniche, intestate a REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale – SET-	
TORE SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE, PROGRAMMAZIONE	
IEFP, APPRENDISTATO E TIROCINI – codice fiscale 01386030488, CUU PGF8-	
TX devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche	
5	

previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, tra-	
smissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG	
7000819A97 - codice CUP D11H17000050006.	
Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split	
payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità	
IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).	
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a)	
del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo	
le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito	
positivo del Responsabile del procedimento così come sopra previsto per le modalità	
di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine	
per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre o gennaio è	
aumentato a 60 giorni.	
Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione Toscana procederà ad acquisire,	
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva	
(D.U.R.C.) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi	
previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in	
possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i	
pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia,	
verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla	
data di ricevimento della fattura; il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso	
dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna	
produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo	
di sospensione dei termini.	
1	

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva,	
l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità	
eventualmente riscontrate.	
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte	
del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva	
che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati	
nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del	
procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate	
mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli	
enti previdenziali e assicurativi.	
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente	
dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite	
il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del	
D.Lgs. 50/2016.	
La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa	
dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene	
disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs.	
231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle	
medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la	
verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della società,	
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i	
pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale termine per le fatture	
ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre o gennaio è aumentato a 60	
giorni.	

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente	
articolo, le stesse non verranno accettate.	
Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge	
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.	
140.	
La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari	
del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del	
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, prima di	
effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla	
verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica	
delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come	
sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica	
suddetta.	
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con	
ordinativi a favore dell'Appaltatore sulla Tesoreria Regionale in Firenze da	
estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso,	
Agenzia, con codice IBAN o su un diverso conto corrente,	
bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni	
dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.	
Il Sig esonera la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità	
per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.	
In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti	
rapporti di conto corrente con le banche tesoriere (Banca Monte dei Paschi di Siena	
S.p.A., Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., Nuova Banca	
dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Banca CR	

Firenze S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) verranno addebitate spese da	
parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.	
La Regione Toscana, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i	
pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli	
obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.	
ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obbli-	
ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.	
La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di	
nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte as-	
sume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.	
136/2010.	
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla	
Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
(subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore	
prende atto dei seguenti codici: CIG 7000819A97 - CUP D11H17000050006.	
Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contrat-	
to quale "Allegato C" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedi-	
cati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle genera-	
lità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla So-	
cietà	
La Società è tenuta a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative	
ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.	
ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE	
9	

Gabriele Grondoni è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per la	
Regione Toscana.	
ART. 9 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto	
stabilito all'art. 6 del Capitolato.	
ART. 10 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO	
Non è ammesso il subappalto.	
La Società, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle	
prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2,	
del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-	
contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati,	
nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. Sono, altresì, comunicate alla Regione Toscana	
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.	
La Società non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della	
cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Regione Toscana	
dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 14.	
ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO	
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.	
50/2016.	
La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche	
in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo	
cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati	
mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la	
tracciabilità delle operazioni con l'indicazione dei seguenti codici di gara CIG:	
10	

7000819A97 CUP D11H17000050006. La Regione Toscana provvederà al	
pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario	
esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo	
comunicati.	
Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata	
autenticata, dovrà essere notificato alla Regione Toscana e trasmesso anche in	
modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.	
ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	
La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore	
diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana del buon	
andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.	
La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva,	
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e	
prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico	
tutti gli oneri relativi.	
La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle	
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a	
quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli	
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in	
cui viene eseguita la prestazione.	
In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in	
base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto	
alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi	
predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né	
ha titolo per il risarcimento danni.	

Nell'esecuzione del presente contratto la Società è responsabile per infortuni e danni	
arrecati a persone o cose, tanto della Regione Toscana che di terzi, per fatto proprio	
o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Regione	
Toscana da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.	
La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da	
pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della	
prestazione.	
ART. 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI	
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	
La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei	
dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n.	
34/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo	
materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri	
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli	
obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto	
riguardo al ruolo ed all'attività svolta.	
In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei	
dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 14.	
La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento	
dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri	
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e	
ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.	
ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
L'operatore economico è soggetto a penalità:	
a) per il ritardo nella messa a disposizione dei ricambi e nella realizzazione	
12	

dell'intervento di manutenzione rispetto al termine di cui all'art. 2 del capitolato	
speciale : 200,00 Euro al giorno fino al settimo giorno;	
b) per il ritardo nel riavvio dell'infrastruttura fisica o virtuale a seguito di blocco o	
ripristino <i>hardware</i> rispetto al termine di cui all'art. 2 del capitolato speciale: Euro	
300,00 fino al secondo giorno;	
c) nel caso in cui, al termine del contratto, non sia stata scaricata la posta elettronica	
di cui all'art. 1, comma 1, punto 7 del capitolato speciale o non sia stata trasmessa,	
anche in formato compresso, al soggetto indicato dalla Regione Toscana: in questo	
caso si applicherà una penale di Euro 2.000,00.	
Nel caso di cui alle lettera a) del presente articolo, dall'ottavo al quattordicesimo	
giorno e nel caso di cui alla lettera b) dal secondo al quarto, la penale è raddoppiata.	
Se il ritardo relativo al lettera a) persiste oltre i termini massimi sopra riportati,	
l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella	
misura massima, diffida ai sensi dell'art. 1454 del codice civile ad adempiere entro il	
termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto.	
L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente	
contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per	
iscritto, le inadempienze riscontrante con l'indicazione della relativa penale da	
applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal	
ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.	
Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è	
imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella	
misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e	
fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti	
vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in	

assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 15, che	
dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.	
Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione	
della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle	
penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di	
contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.	
L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad ottenere	
la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere	
il risarcimento del maggior danno.	
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da	
parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,	
l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.	
La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456	
del codice civile:	
- nel caso di ritardo superiore al quarto giorno relativo al riavvio dell'infrastruttura	
fisica o virtuale a seguito di blocco o ripristino hardware;	
- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;	
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente	
contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n.	
136/2010;	
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	
Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di	
Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo	
della Società compreso quelli del subappaltatore;	
14	
l l	

- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività	
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);	
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare	
netto contrattuale.	
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente	
articolo:	
- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;	
- Regione Toscana procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia di cui al	
successivo articolo 15, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla	
necessità di procedere ad un nuovo affidamento.	
ART. 15 – GARANZIA	
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito	
garanzia mediante n del, con la quale si	
costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse della Società	
stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 5.500,00	
(cinquemilacinquecento/00).	
L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio.	
La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente	
svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a	
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale	
importo garantito.	
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a se-	
guito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e ob-	
blighi contrattuali.	
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali,	
emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che	
vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la	
Regione Toscana – Giunta Regionale, in qualità di Titolare, nomina la Società	
Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto	
previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 319 del	
28/04/2014. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per	
eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a	
completamento dell'appalto.	
La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza	
delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a	
conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare	
rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.	
In particolare si impegna a:	
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto	
del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;	
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie	
istruzioni;	
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a	
ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei	
dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o	
non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs.	
196/2003;	
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.	
Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione	
16	

ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto	
stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";	
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò	
appaia necessario, al Titolare Regione Toscana – Giunta Regionale - una relazione	
conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.	
ART. 17 – RECESSO	
La Regione Toscana potrà recedere dal presente contratto nel caso in cui venga	
stipulato il contratto per la gestione del sistema regionale di web learning – TRIO.	
Tale volontà sarà comunicata con un preavviso di almeno 20 giorni alla Società	
mediante la modalità di comunicazione scelta dal contraente di cui all'art. 5 e	
conterrà la data di conclusione anticipata delle attività contrattuali.	
La Regione Toscana si riserva, inoltre, il diritto di recedere dal contratto in	
qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle	
prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché delle somme previste ai sensi del	
medesimo articolo di cui sopra.	
E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.	
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI	
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto	
concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al	
D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro	
successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a	
carico della Regione Toscana mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il	
presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le	
spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.	
ART. 19 – NORME DI RINVIO	
17	

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme	
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme	
contenute:	
- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e	
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e	
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei	
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in	
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive	
modifiche e integrazioni;	
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni	
sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le	
parti compatibili;	
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del	
Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e	
integrazioni, per le parti compatibili;	
ART. 20 – FORO COMPETENTE	
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente	
contratto, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di	
Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
Firmato digitalmente da	
per la Regione Toscana	
per la Società	